

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2139</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRAMEGNA, DI GIULIO, POCHETTI, SGARBI BOMPANI  
LUCIANA, DI PUCCIO, BIAMONTE, ALDROVANDI, BAC-  
CALINI, FURIA, GARBI, MICELI, NOBERASCO, ZOPPETTI,  
BORTOT, CORGHI, PASCARIELLO**

*Presentata il 16 maggio 1973*

Revisione dei criteri di calcolo delle pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e ricongiunzione dei periodi assicurativi risultanti presso l'assicurazione generale obbligatoria, casse di previdenza e fondi diversi

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — In attesa di poter addivenire rapidamente al completamento della riforma del sistema pensionistico avviato con la legge 30 aprile 1969, n. 153, riteniamo urgente presentare la presente proposta di legge contenente talune misure che riguardano alcuni elementi che si collocano lungo la linea definita con la proposta di legge n. 26 del 25 maggio 1972 avente come primo firmatario l'onorevole Luigi Longo.

Ci corre l'obbligo, proprio in sede di presentazione della presente proposta, sottolineare che non si è giunti ancora al completamento della riforma, all'aumento dei minimi di pensione, per le remore e gli ostacoli frapposti dal Governo presieduto dall'onorevole Andreotti che, venendo meno anche ad alcuni impegni assunti nel corso del dibattito sul decreto-legge del giugno scorso alla Camera dei Deputati, ha di fatto non solo rinviato il dibattito ma ha disatteso le legittime aspettative dei pensionati e dei lavoratori che proprio in questi mesi hanno dato vita a lotte unitarie.

Come è noto, a tutti i lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto ad un trattamento di pensione il quale è erogato dall'INPS (per pensione INPS intendiamo, per brevità, la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria IVS per i lavoratori dipendenti) o da altri fondi sostitutivi o esonerativi dell'assicurazione INPS.

I fondi sostitutivi o esonerativi erogano il trattamento di pensione ai lavoratori di particolari categorie (statali, dipendenti degli enti locali, elettrici, ecc.) e presentano, pur nelle differenziazioni a volte profonde, taluni caratteri comuni — dovuti al fatto che assistono lavoratori appartenenti alla medesima categoria — il principale dei quali è rappresentato dal collegamento, variamente realizzato, tra la pensione e la condizione retributiva del personale in servizio, nonché dalla circostanza che in genere la pensione viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio e quindi calcolata sulla retribuzione al valore del momento del pensionamento.

Il trattamento INPS, peraltro, riguardando la stragrande maggioranza dei lavoratori, in particolare dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, ecc. per i quali in genere non esiste stabilità d'impiego né continuità dell'attività lavorativa, è corrisposto non in occasione della cessazione dal servizio bensì al compimento dell'età (60 anni uomini, 55 anni donne) ed è calcolato sulle ultime retribuzioni percepite; queste pertanto possono anche risalire ad alcuni anni addietro e risultare quindi fortemente svalutate: deve poi considerarsi l'ulteriore svalutazione dovuta al fatto che la legge n. 153 ha collegato le pensioni alle variazioni del costo della vita anziché alla dinamica salariale.

Lo stesso criterio è seguito per la liquidazione delle pensioni in regime di convenzione internazionale il cui ammontare è determinato dalla media delle retribuzioni delle ultime 156 settimane lavorate in Italia.

La presenza di una molteplicità di trattamenti, dovuta all'esistenza di diversi fondi di previdenza, determina la necessità di regolare i rapporti fra i fondi nei casi di passaggio di lavoratori da un'attività ad altra per le quali è previsto un diverso trattamento previdenziale, nonché di garantire ai lavoratori stessi la conservazione dei propri diritti previdenziali non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale.

L'esistenza di un sistema pensionistico articolato richiede altresì la determinazione di taluni principi fondamentali che debbono essere presenti in ogni tipo di trattamento dovendosi ritenere che l'articolazione trovi giustificazione nella necessità di rendere aderente il trattamento pensionistico alle caratteristiche delle particolari categorie e non nella creazione di condizioni di privilegio per talune categorie rispetto ad altre.

I due problemi debbono essere affrontati contemporaneamente poiché la soluzione dell'uno è condizione per una corretta e non irrazionale soluzione dell'altro.

Da questo convincimento nasce quindi la presente proposta di legge che, da un lato, tende a realizzare una generale trasferibilità dei periodi assicurati tra i diversi fondi e dall'altro lato, in stretta correlazione col precedente obiettivo, estende al trattamento INPS il principio del calcolo della pensione sul valore attuale della retribuzione e del collegamento della pensione così calcolata alla dinamica salariale.

La nostra proposta di legge rappresenta altresì un contributo al processo di unifica-

zione del sistema pensionistico da più parti auspicato.

Per quanto concerne il trattamento INPS per i lavoratori dipendenti, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, è stato sancito il principio che il calcolo della pensione deve essere effettuato sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore (pensione retributiva) e, più precisamente, è stato stabilito che con 40 anni di assicurazione, il lavoratore ha diritto ad una pensione pari al 74 per cento della retribuzione media percepita nei 3 anni più favorevoli dell'ultimo quinquennio di assicurazione.

Tuttavia, dai dati pubblicati dall'INPS risulta che il nuovo sistema non ha sostanzialmente modificato i livelli pensionistici che continuano ad essere estremamente bassi per la maggior parte delle pensioni molte delle quali ancora ai minimi.

La causa principale del persistere di tale situazione è da noi individuata oltre che nel fenomeno delle omissioni contributive, anche nell'attuale sistema di calcolo delle pensioni retributive secondo il quale la percentuale corrispondente all'anzianità contributiva deve essere calcolata sulla retribuzione nominale percepita dal lavoratore, prendendo a base i 3 gruppi di 52 settimane più favorevoli nell'ambito delle ultime 260 settimane lavorate.

Ciò significa:

1) che la ricerca della retribuzione per il calcolo della pensione viene effettuata nell'ambito dei cinque anni, almeno, precedenti il pensionamento, ma in genere nell'ambito di un periodo più lungo, se si considerano i casi di disoccupazione e comunque di interruzione della contribuzione;

2) che, a causa di ciò le retribuzioni che vengono considerate ai fini del calcolo della pensione risultano sensibilmente svalutate a seguito degli aumenti salariali, per rinnovi contrattuali e per la contingenza, nel frattempo intervenuti e non corrispondono quindi al valore reale delle retribuzioni percepite dal lavoratore.

Per avere un'idea di quanto incida questo fenomeno, basta tenere presenti gli indici delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dell'industria che l'ISTAT ha così calcolato:

1966 = 100;  
 1967 = 105;  
 1968 = 109;  
 1969 = 117;  
 1970 = 141;  
 1971 = 158.

Prendiamo ad esempio un lavoratore che abbia percepito una retribuzione pari al salario medio degli operai dell'industria ed abbia 40 anni di anzianità contributiva e vada in pensione con decorrenza 1° luglio 1971.

Al momento di andare in pensione egli percepiva una retribuzione di lire 136.550 ma la percentuale del 74 per cento non gli verrà calcolata su questa retribuzione (si avrebbe una pensione di lire 101.010) bensì sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 3 anni (1971 lire 136.550; 1970 lire 120.700; 1969 lire 99.539; 1968 lire 94.662) che è pari a lire 111.948 e che determina quindi una pensione di lire 82.806, pari al 59 per cento (non al 74 per cento) della retribuzione che il lavoratore percepiva al momento del pensionamento.

Con l'articolo 1 della proposta di legge che presentiamo all'esame del Parlamento, si intende quindi eliminare queste iniquità prevedendo la rivalutazione delle retribuzioni percepite nei vari anni ai valori dell'anno del pensionamento sulla base degli indici dei livelli salariali pubblicati dall'ISTAT e stabilendo che sia la ricerca dei gruppi di 52 settimane più favorevoli, sia il calcolo della percentuale determinata dall'anzianità contributiva siano effettuati sulla base delle retribuzioni così rivalutate.

Applicando tale sistema all'esempio sopra citato si avrebbe che le retribuzioni degli anni 1970, 1969 e 1968 sarebbero rivalutate sulla base degli indici dell'ISTAT di cui sopra al valore del 1971 ed il lavoratore di conseguenza percepirebbe una pensione di lire 101.010 e non di lire 82.806.

Si propone inoltre che la pensione sia calcolata sul gruppo di 52 settimane che risulti più favorevole nell'intera vita lavorativa.

Con l'articolo 2 si stabilisce il collegamento permanente tra le pensioni e le retribuzioni degli operai dell'industria, mediante la rivalutazione annuale delle pensioni sulla base degli indici rilevati dall'ISTAT.

Con l'articolo 3 si vuole altresì consentire ai lavoratori che abbiano svolto all'estero parte della propria attività lavorativa di utilizzare tali periodi ai fini dei trattamenti pensionistici nazionali anche nei casi in cui non esistono convenzioni internazionali ovvero il diritto al trattamento pensionistico in convenzione internazionale sia riconosciuto ad un'età superiore a quella richiesta nel sistema italiano.

Riteniamo inoltre che occorra affrontare contestualmente il problema dei lavoratori

che cambiano lavoro passando da un fondo di previdenza ad un'altro.

Allo stato attuale già esistono talune disposizioni che regolano il passaggio di lavoratori fra settori protetti da diverse forme assicurative.

La legge 2 aprile 1958, n. 322, regola ad esempio il caso di lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutiva o esonerativa dell'assicurazione INPS che cessano dal servizio senza avere diritto alla pensione da parte dei fondi cui sono iscritti e stabilisce che in tali casi deve provvedersi alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa presso l'INPS.

L'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede la ipotesi di lavoratori che abbiano diritto alla pensione da parte di una forma obbligatoria sostitutiva e possa far valere tuttavia un periodo assicurativo presso l'INPS che peraltro sia insufficiente ai fini della liquidazione di una pensione autonoma presso l'INPS. In tali casi, secondo la suddetta legge, i lavoratori possono ottenere la liquidazione di una pensione supplementare dell'INPS in base ai contributi versati o accreditati da calcolarsi secondo il sistema contributivo.

Da ultimo la legge 25 novembre 1971, n. 1079, ha stabilito che sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni del fondo elettrico, tra l'altro i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione INPS, con esclusione dei contributi relativi a periodi di apprendistato, ancorché abbiano già dato luogo alla liquidazione della pensione da parte dell'INPS. Analoga disposizione è stata recentemente emanata con legge in favore dei dirigenti di aziende industriali.

Per quanto concerne le pensioni liquidate dall'INPS in regime di convenzione internazionale l'attuale normativa stabilisce che la retribuzione pensionabile deve essere determinata esclusivamente sulla base della contribuzione relativa ai periodi lavorativi in Italia e che il triennio da prendere in considerazione deve essere ricercato in detti periodi, con esclusione dei periodi di lavoro all'estero che sono considerati alla stregua di parentesi neutre (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488).

Il confronto delle citate disposizioni ci consente di evidenziare l'inadeguatezza e la frammentarietà della disciplina che attualmente regola i rapporti tra i vari trattamenti

di pensione aggravati dalle sperequazioni esistenti tra gli stessi.

Il particolare aspetto merita di essere approfondito ricorrendo anche a taluni esempi che possono rendere più evidente l'iniquità.

Se un lavoratore iscritto ad un fondo sostitutivo dell'assicurazione INPS (ad eccezione del fondo elettrici e dell'INPDAL) cessa dal servizio senza aver raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione del fondo, egli sarà iscritto all'INPS ed i relativi contributi si cumuleranno con quelli eventualmente già versati per precedenti rapporti di lavoro; gli sarà perciò corrisposta la pensione INPS al compimento dell'età pensionabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria perdendo quindi il collegamento con le retribuzioni dei lavoratori della categoria di appartenenza.

Se si tratta invece di un lavoratore iscritto al fondo elettrici o di un dirigente di aziende industriali egli potrà chiedere il trasferimento dei periodi di assicurazione INPS al fondo elettrici o all'INPDAL utilizzandoli per il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di detti fondi; otterrà quindi una pensione collegata al trattamento del personale in servizio avvalendosi di tutti i periodi di lavoro svolti nella categoria al di fuori di essa.

Se un lavoratore iscritto ad un fondo sostitutivo dell'assicurazione INPS (ad eccezione del fondo elettrici e dell'INPDAL) cessa dal servizio con diritto alla pensione del fondo e possa far valere un periodo assicurativo INPS non sufficiente a determinare una pensione autonoma (contribuzione inferiore a 15 anni) egli, oltre alla pensione del fondo, avrà diritto ad una pensione supplementare, che sarà calcolata con il sistema contributivo e che quindi sarà di importo irrisorio. Se invece il periodo assicurativo INPS sarà sufficiente a determinare una pensione autonoma, questa sarà calcolata con il sistema retributivo sulla base delle retribuzioni che il lavoratore percepiva venti o più anni prima e sarà anche in tal caso di importo irrisorio. In realtà una vera pensione gli sarà corrisposta soltanto dal fondo sostitutivo ma sarà tuttavia commisurata ai soli anni di appartenenza a detto fondo.

Una situazione analoga si verifica se un lavoratore dipendente, ad una certa età, cambia mestiere e si mette a fare, ad esempio,

l'artigiano. Al compimento del sessantesimo anno egli avrà diritto alla pensione per il periodo nel quale è stata lavoratore dipendente (se il periodo è superiore a 15 anni) ma la pensione sarà anche in questo caso calcolata sulla base della retribuzione che percepiva decine di anni prima e il relativo importo sarà necessariamente irrisorio.

Particolarmente colpite sono le lavoratrici emarginate dall'attività lavorativa prima del compimento del cinquantacinquesimo anno di età (fenomeno senza dubbio ampio), le quali, al compimento dell'età pensionabile, si vedranno calcolata la pensione sulla base delle retribuzioni di molti anni prima.

Da tale danno il lavoratore non si salva neppure se chiede la prosecuzione volontaria perché il relativo contributo viene cristallizzato ai valori del momento della cessazione dell'attività lavorativa dipendente e quindi la pensione sarà calcolata sulla base della vecchia retribuzione al suo valore nominale.

La stessa cosa avviene per le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale.

Infatti un lavoratore emigrato che abbia lavorato all'estero negli anni precedenti il pensionamento vedrà calcolata la propria pensione in regime internazionale sulla base delle retribuzioni percepite in Italia molti anni prima e si vedrà quindi liquidare una pensione assolutamente inadeguata.

Alle suddette considerazioni deve aggiungersi che la media degli ultimi tre anni determina un forte abbassamento della retribuzione pensionabile anche nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato ininterrottamente nell'ultimo periodo, abbassamento che si aggrava fortemente se il lavoratore negli ultimi periodi sia stato malato, disoccupato ecc.

Gli esempi sopra esposti sembrano sufficienti a configurare un quadro di incongruenze e sperequazioni assolutamente ingiustificate che rappresentano un residuo dei criteri di capitalizzazione che presiedevano al sistema previdenziale superato.

Confidando di aver esposto con convincente argomentazione la proposta di legge, invitiamo gli onorevoli colleghi a confortarla con il loro voto favorevole in modo da tradurla in legge dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, ivi comprese le pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, sono calcolate secondo i criteri seguenti:

a) l'importo annuo della pensione è determinato applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella b) annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli uomini e nella tabella n. 1 allegata alla presente legge per le donne, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva, figurativa e volontaria;

b) le retribuzioni direttamente rilevate oppure — nel caso di impossibilità di un rilevamento diretto — ricavate mediante il ricorso alla tabella c) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono rivalutate al valore dell'anno di decorrenza della pensione o della relativa riliquidazione sulla base degli indici annuali della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari rilevata dall'Istituto centrale di statistica.

Per gli anni anteriori al primo gennaio 1973 gli indici di rivalutazione sono quelli contenuti nella tabella n. 2 allegata alla presente legge. I relativi coefficienti sono annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'INPS;

c) effettuata la rivalutazione delle retribuzioni secondo le disposizioni del precedente punto d), la retribuzione annua pensionabile è determinata suddividendo, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, le settimane di contribuzioni esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e calcolando la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.

I contributi versati o accreditati al lavoratore devono essere computati per valore medio all'interno di ciascun anno solare.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate fra i cinque gruppi

che si ottengono considerando le ultime 260 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, e aumentato in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria rilevata alla fine di ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari.

La misura percentuale dell'aumento è fissata con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'INPS.

ART. 3.

Il lavoratore dipendente di cittadinanza italiana può chiedere che siano considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti ovvero di altri trattamenti di previdenza sostitutivi od esonerativi della stessa, i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero, a condizione che gli stessi non abbiano dato titolo a trattamento di pensione da parte di Stato estero. Tale beneficio è riconosciuto fino a quando non sia liquidato un trattamento di pensione da parte di Stato estero o in regime di convenzione internazionale sulla base dei medesimi periodi di lavoro valutati ai sensi del comma precedente.

I benefici di cui al primo comma sono estesi ai superstiti dei lavoratori.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dello Stato.

ART. 4.

I lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti od altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo alla esclusione di detta assicurazione, possono chiedere, anche in data antecedente alla cessazione del servizio, la valutazione

ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione:

a) dei periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti compresi quelli che abbiano dato luogo alla liquidazione di pensione a carico dell'assicurazione stessa;

b) dei periodi di contribuzione in forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione di detta assicurazione, diversi da quello che liquida il trattamento di pensione;

c) dei periodi di servizio militare o quelli ad esso equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altri trattamenti di previdenza sostitutivi od esonerativi della stessa.

La valutazione dei periodi di cui al comma precedente può essere richiesta, nel caso di decesso del lavoratore assicurato pensionato dai superstiti del lavoratore interessato.

#### ART. 5.

Ai fini della valutazione di cui al precedente articolo il lavoratore è tenuto a presentare apposita domanda al fondo di previdenza che liquida il trattamento di pensione il quale provvede a richiedere, senza interessi, il trasferimento dei contributi versati negli altri fondi di previdenza indicati dal lavoratore medesimo.

Qualora il lavoratore sia in godimento di pensione derivante dalla contribuzione versata presso il fondo o i fondi di previdenza ai quali viene richiesto il trasferimento dei contributi, il fondo erogatore provvede alla revoca del trattamento di pensione con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della ricezione della richiesta di trasferimento dei contributi.

Il rimborso al fondo erogatore delle rate di pensione rimosse può essere effettuato mediante pagamento diretto da parte del lavoratore interessato ovvero per trattenuta sulla pensione definitiva spettante al lavoratore stesso.

#### ART. 6.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

TABELLA N. 1

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0 . . . . .	0
1 . . . . .	4
2 . . . . .	8
3 . . . . .	10
4 . . . . .	12
5 . . . . .	14
6 . . . . .	16
7 . . . . .	18
8 . . . . .	20
9 . . . . .	22
10 . . . . .	24
11 . . . . .	26
12 . . . . .	28
13 . . . . .	30
14 . . . . .	32
15 . . . . .	34
16 . . . . .	36
17 . . . . .	38
18 . . . . .	40
19 . . . . .	42
20 . . . . .	44
21 . . . . .	46
22 . . . . .	48
23 . . . . .	50
24 . . . . .	52
25 . . . . .	54
26 . . . . .	56
27 . . . . .	58
28 . . . . .	60
29 . . . . .	62
30 . . . . .	64
31 . . . . .	66
32 . . . . .	68
33 . . . . .	70
34 . . . . .	72
35 . . . . .	74

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a

$$34 + 2 \times \frac{26}{52} = 34 + 1 = 35 \%$$



TABELLA N. 2

NUMERI INDICE DEI SALARI CONTRATTUALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA

(1938=1).

ANNI	Indici
1952	62,44
1953	64,18
1954	66,53
1955	69,70
1956	73,77
1957	77,11
1958	81,10
1959	82,10
1960	85,95
1961	89,54
1962	99,62
1963	113,88
1964	133,73
1965	144,88
1966	150,21
1967	157,72
1968	163,72
1969	175,75
1970	212,10
1971	237,33
1972	259,26